

## Come accatastare un impianto fotovoltaico?

Con nota prot. n. 31892 del 22 giugno 2012 (a pag. 1494), l'Agenzia del territorio ha fornito importanti precisazioni sull'accertamento catastale degli immobili ospitanti gli impianti a pannelli fotovoltaici.

**Antonio Piccolo**

Dottore commercialista e revisore dei conti

Il massimo organo catastale è tornato sul tema dell'accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, dopo avere ricevuto alcuni quesiti concernenti, in generale, l'accertamento catastale degli immobili dotati di impianti a pannelli fotovoltaici e, in particolare, le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento, i criteri per il riconoscimento del carattere di ruralità e la prassi da adottare per la corretta intestazione degli immobili stessi, anche nei casi in cui le installazioni fotovoltaiche siano realizzate su terreni di proprietà di terzi in virtù di specifici contratti di locazione.

Le precisazioni sono rilevanti per gli effetti che producono nell'ambito tributario e soprattutto ai fini dell'applicazione dell'IMU, per cui non possiamo fare a meno di porre sotto la "lente" il documento di prassi sopra indicato.

### Criteri generali per il classamento

L'Agenzia del territorio, nel rinverdire i criteri generali per l'attribuzione della categoria catastale e della rendita catastale (ris. n. 3/T del 6 novembre 2008; circ. n. 14/T del 22 novembre 2007 e n. 4/T del 16 maggio 2006), ha riaffermato che gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria catastale "D/1 - opifici" e che nella determinazione della relativa rendita (saggio di fruttuosità pari al 2%) devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici. Ciò si raccorda con la nozione di "unità immobiliare" sancita dall'art. 2 del D.M. 28/1998 (Regolamento del catasto dei fabbricati), secondo cui l'unità immobiliare è costituita «da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale» (comma 1).

Inoltre, sono considerate "unità immobiliari" anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché presentino autonomia funzionale e reddituale (comma 3). Parimenti sono considerati "unità immobiliari" i manufatti prefabbricati anche se sempli-

ocazioni di fabbrica-  
applicato il regime di  
nrire meno, per que-  
lla separazione delle

ne che rimane, inve-  
prese di trading im-  
mo continuare a se-  
di fabbricati abitativi  
abbricati strumenta-

TICA

ative novità legislative, introdotte  
1, oltre che dal D.L. n. 1/2012 - L.  
4/2012, tutti recanti modifiche al  
63/2006).

ervenute:  
io; • alla Regione Lombardia;

1.696 c.ca - € 63,00

VATI

L. n. 214/2011) e il D.L. n. 1/2012  
d infine, il D.L. n. 16/2012 (conv.  
relativi ai lavori, servizi e forniture

11, in questo caso con riferimento  
alla L. n. 148/2011, sull'adegua-  
alla normativa UE. Riguardo poi  
fia e delle misure di prevenzione,  
n evidenza il Regolamento CE, n.  
e avvisi nel settore, per l'appunto,

1.776 c.ca - € 63,00

GRUPPO 24 ORE

## CATASTO

articolo

cemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale. Ne discende che ai fini dell'obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico, non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche, quanto piuttosto la capacità delle stesse (in rapporto con le altre porzioni immobiliari) di produrre, anche per un determinato periodo, un reddito ordinario (conforme, Corte Cost., sent. n. 162 del 20 maggio 2008; Cass., Sez. trib., fra tante, sent. n. 16824 del 21 luglio 2006).

### Installazioni fotovoltaiche

Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche sulla copertura degli edifici – architettonicamente integrate totalmente o parzialmente (art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007) – e a quelle realizzate su aree di pertinenza (comuni o escluse), il massimo organo tecnico dell'Amministrazione finanziaria ha riaffermato che non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto non possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. In tal caso, però, è necessario che il soggetto interessato proceda, mediante presentazione della dichiarazione di variazione, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, se lo stesso ne incrementa il valore di una percentuale minima del 15% (conforme, Agenzia del territorio, circ. n. 10/T del 4 agosto 2005). Qualora vi sia la necessità di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, il soggetto interessato deve procedere preliminarmente al frazionamento del fabbricato stesso, secondo le indicazioni della circ. n. 4/T del 29 ottobre 2009 (par. 3.3), tenendo conto che la realizzazione

dell'impianto fotovoltaico va censito nella categoria D/1 o nella categoria D/10, se la costruzione ha i requisiti per il riconoscimento della ruralità (art. 9, comma 3-bis, del vigente D.L. 557/1993 convertito dalla legge 133/1994). Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale, costituendo quindi mere pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in senso dimensionale e di potenza come, per esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni. In particolare, non sussiste alcun obbligo di denuncia catastale qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kW;
- la potenza nominale complessiva, espressa in kW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dal luogo di installazione dell'impianto (suolo o copertura dell'edificio);
- il volume – per le installazioni dell'impianto sul suolo – individuato dall'intera area destinata all'intervento e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli è inferiore a 150 mc.

Al riguardo, si fa notare la coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'art. 3, comma 3, lett. e), del citato D.M. 28/1998, con riferimento a tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili.

### Immobili rurali

Per quanto concerne la ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, infine, l'Agenzia del territorio, nell'avvalorare le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con circ. n. 32/E del 6 luglio 2009, ha chiarito che agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi

agricol  
re di r  
nella  
per fu  
vità a  
139/1  
tal ca  
del D.  
dell'au  
confo  
bre 20  
ne del  
del D  
106/2  
conte  
ca dei

NU  
EDIZ

Il prodotto è  
fornito dalla



## Nuova procedura Pregeo

Nell'economia del discorso, infine, è opportuno ricordare che dal 28 giugno 2012 è disponibile la nuova procedura Pregeo nella versione 10.5, realizzata dall'Agenzia del territorio anche con l'aiuto degli ordini professionali coinvolti. Il nuovo sistema di aggiornamento, che fino al 14 settembre 2012 è tecnicamente supportato dalla versione 10.4, è caratterizzato da una più evoluta infrastruttura tecnologica che consente di registrare nelle banche dati catastali gli atti trasmessi dai professionisti (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, agrotecnici), anche negli orari di chiusura degli uffici.

agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità e quindi l'immobile va censito nella categoria catastale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole" (art. 1, comma 5, del D.P.R. 139/1998; circ. n. 96/T del 9 aprile 1998). In tal caso, la dichiarazione catastale (art. 1 del D.M. 701/1994) dovrà essere corredata dell'autocertificazione redatta sul modello conforme all'allegato C del D.M. 14 settembre 2011, recante disposizioni di attuazione dell'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. 70/2011 (convertito dalla legge 106/2011), oltre a una specifica relazione contenente le informazioni utili alla verifica dei requisiti di ruralità.

### MANUALI DI CONSULENZA IMMOBILIARE

NUOVA  
EDIZIONE

Francesco Tamborrino  
Marina Tamborrino

## Come si ripartiscono le spese di condominio e di locazione

Treatto pratico aggiornato con le nuove norme  
di legge e la più recente giurisprudenza

VENTOTTESIMA EDIZIONE

GRUPPO 24 ORE

## COME SI RIPARTISCONO LE SPESE DI CONDOMINIO E DI LOCAZIONE

Autori: F. Tamborrino, M. Tamborrino

La ripartizione delle spese è uno dei principali temi di discordia nei rapporti di condominio e di locazione. Di qui un'effettiva incertezza nello stabilire i criteri di ripartizione delle spese, anche per una giurisprudenza non sempre univoca e costante. Il volume è diviso in due parti: la prima analizza la ripartizione delle spese nei rapporti di condominio; la seconda si sofferma, invece, sulla ripartizione degli oneri accessori nei rapporti di locazione. La materia è classificata alfabeticamente in più di 170 voci; ciascuna di esse comprende un puntuale commento, esempi pratici e la giurisprudenza più aggiornata.

Pagg. 368 – € 45,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.  
Trova quella più vicina all'indirizzo

[www.libreria.it/sole24ore.com](http://www.libreria.it/sole24ore.com)

GRUPPO 24 ORE

## Accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici

**Agenzia del territorio – Nota prot. n. 31892, 22.6.2012**

Sono pervenuti alla scrivente Direzione alcuni quesiti riguardanti, in generale, l'accertamento catastale degli immobili ospitanti gli impianti a pannelli fotovoltaici e, in particolare, le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento, i criteri per il riconoscimento del carattere di ruralità e la prassi da adottare per la corretta intestazione dei medesimi immobili, anche nei casi in cui le installazioni fotovoltaiche siano realizzate su terreni di proprietà di terzi in forza di specifici contratti di locazione. In considerazione dell'importanza dell'argomento e delle rilevanti implicazioni che ne derivano in ambito fiscale, si ritiene necessario approfondire le tematiche riguardanti gli immobili in questione e precisarne gli aspetti sostanziali, anche al fine di rendere omogeneo il comportamento, nel merito, degli Uffici periferici dell'Agenzia.

**1. Criteri generali per "attribuzione della categoria e della rendita"**

In linea generale, coerentemente con quanto già precisato nella ris. n. 3 del 6 novembre 2008, si ribadisce che gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria "D/1 - opifici" e che nella determinazione della relativa rendita catastale, qualora valutata in base al costo di ricostruzione, riferito all'epoca censuaria 1988-1989, a cui applicare il saggio di fruttuosità fissato al 2%, devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di "opificio".

A tal proposito, si osserva che, ai fini catastali, non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che le medesime componenti possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento.

Più in generale, come chiarito con la circ. n. 4/T del 16 maggio 2006, la nozione di unità immobiliare, inizialmente definita come «ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile e atta a produrre un reddito proprio» (art. 5 del R.D.L. 652 del 13 aprile 1939) è meglio precisata dall'art. 40 del D.P.R. 1142 del 10 dicembre 1949 come «ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente», e successivamente dall'art. 2 del D.M. finanze 28 del 2 gennaio 1998. In particolare, tale ultima disposizione, al comma 1, ha previsto che «L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale» e, al comma 3, che si considerano unità immobiliari «anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale». Il successivo art. 3 del citato D.M. 28/1998 evidenzia, poi, gli immobili oggetto di censimento e quelli non oggetto di inventariazione, a meno di una autonoma suscettibilità reddituale.

I criteri sopraindicati, utili ai fini dell'individuazione dell'unità immobiliare oggetto di censimento catastale, si devono inderogabilmente applicare a ogni immobile, comprendendo anche ogni altra parte che concorra alla sua autonomia funzionale e reddituale.

Ne consegue che ai fini dell'obbligo di accatastamento e della determinazione della rendita catastale di un impianto fotovoltaico non è fondamentale esclusivamente la facile amovibilità delle sue varie componenti impiantistiche, quanto, piuttosto, la capacità delle stesse, in rapporto con le altre porzioni immobiliari, di produrre un reddito ordinario, temporalmente rilevante, caratterizzante l'unità immobiliare a cui appartengono. In altri termini, l'Agenzia del territorio accerta gli immobili che ospitano i



medesimi impianti, indagando, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra l'immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato.

Tale orientamento trova conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione relative al contenzioso instauratosi tra le società elettriche e l'Agenzia del territorio sull'inclusione delle turbine nella determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche (si vedano anche: Cass., sent. n. 21730/2004, n. 13319/2006, n. 16824/2006, 20367/2006), nell'intervento del legislatore con l'art. 1-*quinquies* del D.L. 44 del 31 marzo 2005, convertito con modificazione dalla legge 88 del 31 maggio 2005, e nella sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008.

In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 16824 del 21 luglio 2006, chiarisce, seppure con specifico riferimento all'inclusione delle turbine nella stima catastale delle centrali idroelettriche, che «... non rileva il mezzo di "unione" tra "mobile" e "immobile" per considerare il primo incorporato al secondo, sia perché quel che davvero conta è l'impossibilità di separare l'uno dall'altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perché "mezzo di unione" idoneo a determinare l'incorporazione non può essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell'approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell'ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a specifiche esigenze tecniche».

Tale principio è stato ulteriormente ribadito, in termini più generali, nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008, ove si chiarisce che «... tutte quelle componenti... che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, a una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale».

## 2. Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento

Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all'art. 2 del D.M. sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata ris. n. 3/2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorché lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale. In tal senso, l'Agenzia del territorio ha dato istruzioni con circ. n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 336, della legge 311 del 30 dicembre 2004.

Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le previsioni richiamate al par. 3.3 della circ. n. 4 del 29 ottobre 2009. In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare, oggetto di trasferimento di diritti reali.

Successivamente, ultimata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione in categoria D/1, ovvero in D/10, qualora in possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, in coerenza con quanto specificato nel successivo par. 3.

Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza, quali, per esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni.

## CATASTO

prassi

In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lett. e) del D.M. 28 del 2 gennaio 1998.

L'obbligo della dichiarazione in catasto, quando ne ricorrono i presupposti, resta in carico ai titolari dei diritti reali sull'immobile. All'uopo pare utile rammentare che il soggetto obbligato, in base ai principi generali stabiliti dall'ordinamento, può incaricare dell'adempimento altri soggetti, mediante specifica delega redatta nelle forme di legge (la delega può essere riportata anche nel contratto di locazione); in tale circostanza, la dichiarazione è sottoscritta, per la proprietà, dal soggetto delegato.

### 3. La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici

Come noto, nell'ottica dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, il legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, disposizioni di carattere fiscale volte a promuovere l'esercizio di tali attività da parte degli imprenditori agricoli.

In particolare, l'art. 1, comma 423, della legge 266 del 23 dicembre 2005, così come modificato e integrato da disposizioni successive, stabilisce che «... la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, cod. civ. e si considerano produttive di reddito agrario, ... ».

Con riferimento agli impianti fotovoltaici, al fine di rispettare la *ratio* della norma appena citata, l'Agenzia delle entrate, con circ. n. 32 del 6 luglio 2009, ha individuato specifici criteri di connessione con l'attività agricola svolta sul fondo. È stato chiarito, infatti, che la produzione di energia in parola, «... trattandosi di attività agricola "connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati ...». In particolare, i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti. Riguardo ai requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione di energia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricola connessa, la medesima circolare, recependo i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce, al par. 4, che:

- «1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola;
2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
  - a. la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
  - b. il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;



c. entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola».

In coerenza con i principi finora esposti, quindi, agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli, che soddisfano i requisiti sopra richiamati, deve essere riconosciuto il carattere di ruralità. Si deve, cioè, accertare, in sintesi che:

- l'azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
- l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola;
- l'impianto fotovoltaico sia posto nel comune ove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi;
- almeno uno dei requisiti oggettivi, richiamati al par. 4 della citata circ. n. 32/2009, sia soddisfatto.

Pertanto, agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli artt. 20 e 28 del R.D.L. 652 del 13 aprile 1939 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1249 dell'11 agosto 1939), è attribuita la categoria "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", introdotta con D.P.R. 139 del 23 marzo 1998, con rendita determinata secondo le consuete disposizioni di prassi.

In tal caso, alla citata dichiarazione (richiamata, come noto, all'art. 1 del D.M. finanze 701 del 19 aprile 1994) deve essere unita l'autocertificazione redatta su modello conforme all'allegato C al D.M. economia e finanze del 14 settembre 2011, oltre a una specifica relazione contenente le informazioni utili alla verifica dei requisiti di ruralità.

Al fine di fornire un contributo concreto per l'applicazione di quanto finora esposto, si riportano in allegato esemplificazioni per la rappresentazione in mappa e l'intestazione delle unità immobiliari in argomento.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra rappresentate, portandole a conoscenza dei professionisti interessati, e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione.